

(N. 2717)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-194) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733, concernente liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati,

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
17 LUGLIO 1947, N. 733

*Liquidazione del premio di maggior produzione
per il personale delle Ferrovie dello Stato.*

Art. 1.

Il premio per maggior produzione di cui all'articolo 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, è calcolato sulla base degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.